REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 luglio 2023 n.110

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge 3 maggio 2007 n.57, così come modificato dall'articolo 1 della Legge 2 dicembre 2013 n.163;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.34 adottata nella seduta del 18 luglio 2023;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

EDIZIONE 2023 - 2024 DEL CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA E NELLA SCUOLA SUPERIORE, ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art.1
(Descrizione)

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino organizza, per l'anno accademico 2023-2024, il Corso di formazione abilitante all'insegnamento, di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.112.
2. Il corso, riservato ai cittadini sammarinesi e ai residenti nella Repubblica di San Marino, prevede:
a) l'acquisizione di almeno 60 CFU comprensivi di tirocinio (crediti formativi universitari, ciascuno corrispondente a 25 ore di impegno complessivo);
b) un esame finale in cui la valutazione minima per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento è fissata a 70/100.
3. Il conseguimento della attestazione di idoneità può costituire requisito per la partecipazione a procedure di selezione.

Art. 2
(Requisiti)

1. I titoli richiesti per l'iscrizione al corso di cui all'articolo 1 sono quelli previsti dall'Allegato "A" al Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.112 per l'iscrizione alle graduatorie per l'insegnamento. Tali titoli devono essere conseguiti entro la data di inizio del corso.

2. Eventuali crediti aggiuntivi, necessari ai fini dell'inserimento nella specifica graduatoria per l'insegnamento, possono essere ottenuti anche successivamente alla frequenza del corso, senza che ciò pregiudichi la validità del medesimo e la conseguente abilitazione.
3. Coloro che hanno conseguito in Italia l'abilitazione all'insegnamento riferita ad una specifica classe di concorso, possono iscriversi al corso di cui all'articolo 1 per estendere l'abilitazione a tutte le classi di concorso previste per il titolo in possesso. In tal caso possono essere previsti percorsi formativi ridotti, sui quali verterà l'esame finale e la relativa quota d'iscrizione è riparametrata sulla base del numero di moduli frequentati.

Art.3
(Modalità di iscrizione)

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, d'intesa con il Dipartimento Istruzione:
a) cura le iscrizioni, lo svolgimento e gli aspetti organizzativi ed amministrativi del corso;
b) determina il numero minimo di iscritti e l'ammontare delle quote di iscrizione che dovranno autofinanziare il corso, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 3 maggio 2007 n. 57 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 2 dicembre 2013 n.163;
c) determina l'eventuale numero massimo di iscritti e le conseguenti modalità di selezione.
2. Il corso non viene attivato qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. In tal caso le quote di iscrizione vengono rimborsate al netto delle spese bancarie.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 luglio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti